



Regolamento IVASS recante disposizioni su comunicazione dati e informazioni sui premi danni

Il [Regolamento n. 50 del 3 maggio 2022](#) reca disposizioni sulla comunicazione all'IVASS di dati e informazioni sui premi danni raccolti dalle imprese attraverso i singoli intermediari e tramite attività direzionale. Le imprese dovranno trasmettere le informazioni relative ai premi nei rami danni riferiti a ciascun intermediario assicurativo e quelli raccolti tramite la c.d. vendita diretta, fornendo evidenza specifica dei premi e delle corrispondenti polizze relativi ai rami RC auto, RC generale e cauzioni (ovvero, rami 10,13 e15). Il termine per la trasmissione è il 30 giugno di ciascun anno. Per i gruppi assicurativi, l'ultima società controllante è tenuta a inviare i dati riferiti al gruppo nonché a ogni singola impresa del gruppo medesimo. I dati sono organizzati e trasmessi secondo le istruzioni che verranno pubblicate – in caso di modifiche di quelle emanate in precedenza – con lettera al mercato entro il 30 novembre dell'anno cui si riferiscono i dati da trasmettere. In sede di prima applicazione valgono le istruzioni per la compilazione e l'invio impartite con le due lettere al mercato pubblicate nel 2021.

Disciplina in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali

L'IVASS ha pubblicato lo [schema di Regolamento](#) sui procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali. I passaggi più rilevanti o innovativi riguardano: l'eliminazione della norma che impone all'Istituto di programmare annualmente l'attività regolatoria; la conferma della possibilità di procedere a forme di consultazione integrativa; l'attribuzione all'IVASS del potere di stabilire specifici termini di consultazione che, in assenza di diverse indicazioni, risultano fissati in 60 giorni di calendario dalla data di avvio della consultazione; la previsione secondo cui l'Analisi di Impatto della Regolamentazione possa prendere in esame le ricadute sull'intero sistema finanziario, tenendo conto dell'eventuale Valutazione dell'Impatto della Regolamentazione-VIR; la possibilità per l'Istituto di escludere dagli esiti della consultazione commenti che non risultino pertinenti né rilevanti o che siano tardivi.

Le osservazioni sullo schema di regolamento potranno essere inviate all'IVASS entro il 3 luglio.

Chiarimenti sul Regolamento IVASS n. 40/2018

L'IVASS ha pubblicato ulteriori [chiarimenti](#) in materia di distribuzione assicurativa:

- 1) gli iscritti nella sezione E del RUI, gli addetti operanti all'interno dei locali degli intermediari e i dipendenti di impresa coinvolti nell'attività distributiva, che siano stati cancellati dal Registro o che abbiano interrotto l'attività distributiva dopo il 31 marzo 2021 e intendano iscriversi nuovamente o riprendere tale attività, non dovranno possedere il diploma di istruzione secondaria superiore (o titolo estero equipollente), richiesto invece per questi soggetti a partire dalla suddetta data;
- 2) la conservazione della documentazione da parte dei distributori può essere effettuata anche tramite soggetti terzi senza comunicarlo all'IVASS, purché questi la tengano ordinatamente e la rendano disponibile in caso di richiesta dell'IVASS;
- 3) gli intermediari di cui alla Sezione E del RUI, iscritti anche nel Registro delle Imprese in quanto operanti in veste di imprenditori individuali o collettivi, sono obbligati ad avere una PEC.